



COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 14 Del 29/04/2025

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2025

Originale

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di Aprile convocato per le 17.00 nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti, si è riunito alle ore 18.05 il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CONCU PIER LUIGI	Sindaco	SI	MACCIONI PAOLA	Consigliere	SI
AMBU PIERPAOLO	Consigliere	NO	MAMELI MARIANNA	Consigliere	SI
ARGIOLAS MARIANO	Consigliere	SI	MELIS ANTONIO	Consigliere	SI
CAMBA FRANCO	Consigliere	NO	MELIS GIULIO	Consigliere	SI
CAPPAI ALBERTO	Consigliere	SI	OLLA FRANCESCA	Consigliere	NO
IONI RICCARDO	Consigliere	NO	PALMIERI GIULIANO	Consigliere	NO
COGONI DANIELA	Consigliere	SI	PERRA MARIA FULVIA	Consigliere	SI
CONTU MARIA CHIARA	Consigliere	NO	PORCU GIORGIA	Consigliere	NO
DEIANA BERNARDINO	Consigliere	SI	RELLI ROBERTA	Consigliere	SI
DELPIN ANDREA	Consigliere	SI	TUVERI MARIO	Consigliere	SI
DI TONDO MARCO	Consigliere	SI	VARGIU VANESSA GRECA RITA	Consigliere	SI
FUOCO GENNARO	Consigliere	NO	ZAHAR OMAR	Consigliere	SI
LILLIU FRANCESCO	Consigliere	SI			

Totale Presenti 17

Totale Assenti 8

Totale Assenti Giustificati 0

Assiste il Segretario Generale Dott. LOI SIMONE PIETRO

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. MELIS ANTONIO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i signori:

COGONI DANIELA

DI TONDO MARCO

TUVERI MARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il dott. Antonio Melis, in prosecuzione di seduta alla conclusione delle comunicazioni e interrogazioni, porta in discussione il punto all'ordine del giorno costituito dalla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 3 aprile 2025, a firma dell'Assessore al Bilancio Sandro Porqueddu e avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI – TASSA RIFIUTI ANNO 2025", predisposta dal Servizio competente;

Si dà atto che, dopo l'appello ad inizio seduta, durante le comunicazioni e interrogazioni:

- *la Consiglieria Olla entra in Aula alle ore 18.10 circa,*
- *il Consigliere Fuoco entra in Aula alle ore 18.35 circa;*
- *la Consiglieria Porcu entra in Aula alle 19.00 circa,*
- *il Consigliere Palmieri entra in Aula alle ore 19.25 circa;*
- *la Consiglieria Maccioni esce dall'Aula alle ore 19.45 circa;*

Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio Sandro Porqueddu;

Seguono gli interventi dei Consiglieri Porcu, Deiana, Vargiu e Tuveri;

Al momento della votazione escono dall'Aula i Consiglieri: Olla, Cappai, Porcu e Delpin;

Il Presidente nomina gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Cogoni, Di Tondo e Tuveri; quindi, constatato che non ci sono richieste di intervento, pone ai voti in forma palese per alzata di mano l'ordine del giorno in oggetto, con il seguente esito:

- *Presenti* ***sedici***
- *Votanti* ***quattordici;***
- *Voti favorevoli:* ***quattordici;***
- *Voti contrari:* ***nessuno;***
- *Astenuti:* ***due (Zaher e Lilliu).***

Di seguito il Presidente mette ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione, con il seguente esito:

- *Presenti* ***sedici***
- *Votanti* ***quattordici;***
- *Voti favorevoli:* ***quattordici;***
- *Voti contrari:* ***nessuno;***
- *Astenuti:* ***due (Zaher e Lilliu).***

La deliberazione è approvata a maggioranza.

Per quanto non riportato nella presente deliberazione, si fa rinvio al verbale integrale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, aveva istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si componeva dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TARI (Tassa sui Rifiuti) e della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), disciplinando la TARI al comma 641 e seguenti;

Considerato che il comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito la IUC, fatta eccezione per la componente TARI;

Richiamato in particolare l'art. 1 della succitata legge L. n. 147/2013, con riferimento ai commi:

- 654, con cui si stabilisce l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana
- 658, che impone all'Ente, nella modulazione della tariffa, di assicurare riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- 666 che, in combinato disposto all'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, dispone che la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*;
- 683, il quale riconosce in capo al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione delle tariffe entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Vista la propria Deliberazione n.35 del 27/07/2023, con cui il Consiglio Comunale ha aggiornato il Regolamento Tari, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti relativi ai principi di qualità e omogeneità, introdotti a seguito dell'approvazione della deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, ad oggetto *“REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”*;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della medesima L. n. 147/2013, è previsto che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statale per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinques, del D.L. 228/2021 *“Decreto Milleproroghe 2022”*, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga alla norma su citata, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che con Deliberazione n. 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2);

Evidenziato che, con Deliberazione n. 30 del 31/05/2022, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario del Servizio di igiene urbana per il periodo 2022-2025, redatto in conformità alle indicazioni stabilite da ARERA con la succitata delibera;

Vista quindi la Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*;

Preso atto che con Deliberazione Consiliare n° 37 del 27/06/2024, avente ad oggetto *“AGGIORNAMENTO BIENNALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024 - 2025 (PEF) RELATIVO AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA”*, si è approvata la revisione al PEF quadriennale 2022/2025, relativamente alle annualità 2024 e 2025;

Verificato che non si è reso necessario provvedere alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria per l'annualità corrente, per cui il piano tariffario della TARI in approvazione alla presente deliberazione riguarda la copertura integrale dei costi già validati con Delibera di Consiglio sopra citata e trasmessi ad ARERA, per cui si rimanda al rispettivo schema di PEF pluriennale 2024-2025 approvato secondo il MTR-2 tramite Deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata;

Preso atto che, in forza di Deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative, espresse in euro/utenza, sono da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI:

- componente perequativa *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- componente perequativa *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamato il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti»;

Considerato che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto;

Preso atto che, alla data di adozione della presente deliberazione, ARERA con propria Deliberazione 1° aprile 2025 133/2025/R/RIF ha avviato un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025 disponendo quanto segue: *“L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:*

a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:

*“ 2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”*

b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma: 18

*“2.3 bis La componente *UR3,a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”*

c) all'articolo 3, comma 3.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

*“c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto *UR3*, alimentato dalla componente perequativa *UR3,a*;*

d) all'articolo 6, comma 6.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

"c) l'importo $IUR3,anet$ relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue: $IUR3,anet = UR3,a \times Nutenza - BSRU,a$ dove:

$BSRU,a$ è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24."

2.3 Per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.

2.4 L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della $UR3,a$ tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente.";

Dato atto, pertanto, che le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente;

Atteso che il Servizio Entrate ha predisposto, sulla base delle risultanze del suddetto ultimo P.E.F, annualità 2025, il piano tariffario per l'anno corrente;

Vista la relazione, allegata sotto la lettera A) alla presente per farne parte integrale e sostanziale, con la quale sono illustrate le regole stabilite dal DPR 158/99 utilizzate per l'elaborazione del Piano Tariffario per l'anno 2025, nel rispetto del Principio di copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio del servizio statuito dall'art. 1, c. 654 della L. 147/2013;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della proposta di articolazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, elaborata dal Servizio Entrate mediante apposito software, con la previsione delle agevolazioni regolamentari e stabilire che la riscossione della TARI per l'anno 2025 avverrà in quattro rate, con scadenza 15/10/2025, 15/12/2025, 15/02/2026, 15/04/2026, con rata unica scadente il 15/12/2025;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011 e ss.mm.ii.:

- tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- la presente delibera acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

Acquisiti sulla proposta di cui alla presente proposta il parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal Direttore dell'Area 2 "Bilancio – Performance - Entrate" ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto che il Collegio dei revisori, con verbale n. 11 dell'11/04/2025, ha espresso parere favorevole;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e Programmazione in data 17/04/2025;

Visto l'esito delle votazioni come sopra riportate:

DELIBERA

1. **Di approvare** il Piano Tariffario TARI 2025 allegato sotto la lettera B) alla presente per farne parte integrale e sostanziale, redatto secondo le regole del DPR 158/99 descritte nella relazione illustrativa di cui all'allegato A);
2. **Di dare atto** che il gettito TARI presunto per l'anno 2025, derivante dal piano di cui al punto precedente, è stimato pari a circa € 5.045.299,00;
3. **Di dare atto** che risultano dovute, unitamente alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - componente perequativa *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - componente perequativa *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
4. **Di dare atto** che il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti». Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto. Alla data di adozione della presente deliberazione, non è ancora stato emesso il provvedimento attuativo da parte dell'Autorità competente e, pertanto, le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente;
5. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
6. **Di stabilire** che per la riscossione della TARI 2025 è possibile il versamento in un'unica soluzione, entro il 15/12/2025, oppure mediante le seguenti scadenze:
 - 15/10/2025 prima rata
 - 15/12/2025 seconda rata
 - 15/02/2026 terza rata
 - 15/04/2026 quarta rata
7. **Di dichiarare**, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

	Comune di Selargius	Numero 14	Data 29/04/2025
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MELIS ANTONIO

LOI SIMONE PIETRO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000

Divenuta esecutiva:

☒ Immediatamente esecutiva.

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
LOI SIMONE PIETRO

Atto in Originale

Delibera di Consiglio Comunale Numero 14 del 29/04/2025